



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI AUSILI PER L’INCONTINENZA DESTINATI AGLI OSPITI DELLE STRUTTURE
GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CIG B17CD01CBE**

Con Determinazione del direttore generale nr. **27** del 14/03/2024 l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato la procedura di gara telematica per l’affidamento della fornitura di ausili per l’incontinenza destinati agli ospiti delle strutture gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura indetta.

L’affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con l’applicazione del criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi del art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, di seguito “sito”.

Il Responsabile unico del procedimento è il direttore generale dell’ASP, dott.ssa Monica Tagliavini. Il codice unico di intervento (CUI) inserito nella programmazione triennale delle acquisizioni di servizi e forniture è F02295380394202400004.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Il sistema degli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna

Come premesso, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Il funzionamento della piattaforma SATER avviene nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare:

- del Regolamento UE n. 910/2014;
- del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- del D.Lgs. n. 36/2023.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel regolamento di utilizzo del sistema, disponibile al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti>

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- 1) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- 2) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- 3) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **presentazione dell'offerta**, i **chiarimenti**, tutte le **comunicazioni** e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati **esclusivamente attraverso SATER** e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

1.3 Registrazione degli operatori economici e identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

2. DOCUMENTI DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aspbassaromagna.it>, e sulla piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia – Romagna, SATER, accessibile da <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e comprende:

- il presente Disciplinare di gara;
- Allegato A1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato A2 – DGUE (documento di gara unico europeo);
- Allegato A3 – Modello attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il modello F23, ma acquistando apposto contrassegno);
- Allegato A4 – Modello offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante;
- Allegato A5 – Capitolato speciale d'appalto.

2.2 Chiarimenti

Le eventuali **richieste di chiarimenti** o osservazioni che l'operatore economico partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara dovranno essere inviati a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide> entro ore 12,00 del giorno 13/05/2024. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2. lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. ASP risponderà tramite SATER alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso SATER. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutte le comunicazioni tra l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- ✓ In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- ✓ In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano l'affidamento della **fornitura di ausili per l'incontinenza destinati agli ospiti delle strutture gestite dall'ASP dei Comuni della Bassa Romagna**, più precisamente identificati nella tabella seguente e per le cui caratteristiche si rimanda all'articolo 3.1 del capitolato, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

TABELLA PRODOTTI – AUSILI PER L'INCONTINENZA		
DESCRIZIONE	GRADO DI INCONTINENZA	TAGLIA
PANNOLONE SAGOMATO	LIEVE	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE SAGOMATO	MEDIO	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE SAGOMATO	GRAVE	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE SAGOMATO	GRAVISSIMO	S – M – L – XL – XXL
MUTANDINE ELASTICIZZATE		S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE	LIEVE	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE	MEDIO	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE	GRAVE	S – M – L – XL – XXL
PANNOLONE MUTANDINA TRASPIRANTE	GRAVISSIMO	S – M – L – XL – XXL
SLIP PULL UP		S – M – L – XL – XXL
TRAVERSE		40 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 90 XL

L'appalto è costituito in un **unico lotto** poiché l'amministrazione ritiene che la suddivisione in lotti possa pregiudicare la corretta esecuzione del servizio.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

4.1 Importo a base di gara

L’importo a base d’asta è stimato in euro **1,00 (IVA esclusa)** inteso come **costo medio giornaliero per utente incontinente**, comprensivo di tutti i prodotti e delle traverse di cui ciascun ospite necessita nell'arco delle 24 ore, indipendentemente dalla tipologia o dalla quantità dei cambi.

Le presenze residenziali per tutta la durata contrattuale sono stimate in **203.500 unità**. Tali presenze sono da intendersi indicative e non impegnano in alcun modo l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna.

Trattandosi di affidamento di mera fornitura di materiale, l’importo dei costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza ed i costi della manodopera sono valutati pari a zero.

4.2 Durata dell’affidamento

Il contratto avrà validità **30 mesi** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in **forma singola** o **associata**, secondo le disposizioni dell’art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023. **In particolare:**

- ✓ è **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- ✓ è **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- ✓ è **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- ✓ I Consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- ✓ Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
- ✓ Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. **In particolare:**
 - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria

della subassociazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In ogni caso tali imprese non possono rivestire la qualità di mandatari e le altre imprese aderenti all'R.T.I. non devono essere assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

7.1.1) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.1.2) iscrizione per le società cooperative e loro consorzi all'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non si richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.2 deve essere posseduto:

- ✓ da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto indicato nel presente disciplinare. In applicazione di quanto disposto dall'art. 119 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il concorrente potrà indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II, Sezione D, del DGUE) le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica, salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento, sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 119 comma 16 del D. Lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'amministrazione, nei casi previsti dal comma 11 del citato art. 119, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara stessa, una **garanzia provvisoria** pari al 2% del valore dell'affidamento ottenibile dal concorrente aggiudicatario sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari a euro **4.070,00**.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, mediante:

- **versamento tramite il sistema PAGOPA**
- **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 106, comma 4, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 106, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, l'operatore economico è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica la graduatoria, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto alle riduzioni previste dall'art. 106 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.

In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con modalità che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.

La presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide>

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio
delle ore **12:00** del giorno **20/05/2024**.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile

all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante e SATER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **documentazione amministrativa** deve essere inserita sul portale degli acquisiti telematici della Regione Emilia – Romagna, SATER, secondo i termini e le modalità prescritte dalla piattaforma e deve comprendere, a pena di esclusione:

- 1) domanda di partecipazione (**allegato A1**);
- 2) DGUE (**allegato A2**);
- 3) garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 e copia certificazioni per le riduzioni di cui all'art. 106 del codice;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) documento che comprova l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (**allegato A3** o, in alternativa, **Modello F23**);
- 6) copia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- 7) copia dell'iscrizione per le società cooperative e loro consorzi all'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 13.7 (*solo in caso di soggetti associati*).

Si raccomanda di **non inserire** nella documentazione amministrativa alcun documento relativo all'offerta economica, pena l'**esclusione** dalla gara.

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A1** al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- che il CCNL applicato è il seguente _____;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASP dei Comuni della Bassa Romagna, e reperibile nel sito della stessa ASP sotto la sezione Amministrazione Trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

Ai sensi del D. Lgs. 82/2005, la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- ✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2 Documento di gara unico europeo DGUE

Il concorrente deve compilare e sottoscrivere digitalmente il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**allegato A2** al presente disciplinare).

Per la compilazione del DGUE l'operatore economico partecipante dovrà attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/7/2016.

Le dichiarazioni rese mediante il DGUE:

- ✓ integrano gli elementi della domanda di partecipazione alla gara;
- ✓ attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- ✓ attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti in relazione alla presente gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore

La garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 106 del Codice sono da prodursi con le modalità precisate al precedente **paragrafo 10**.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 106 del Codice sono da prodursi le copie scansionate delle certificazioni di cui all’art. 106 del Codice che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione.

13.4 Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC

Così come previsto al precedente **paragrafo 11**.

13.5 Documento che comprova l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 deve essere comprovato, **alternativamente**, con una delle seguenti modalità:

- 1) **Modello F23** (Ufficio Ente: TGZ; Codice tributo: 456T; Descrizione: imposta di bollo; CIG: 96279102AD) dal quale si evince l'assolvimento del bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente, caricato nella piattaforma telematica SATER.
- 2) mediante apposizione della marca da bollo, regolarmente annullata, sul modello **allegato A3** sottoscritto digitalmente, scansionato e caricato nella piattaforma telematica SATER.
- 3) assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione del codice numerico composto da 14 cifre sul modello **allegato A3** sottoscritto digitalmente, scansionato e caricato nella piattaforma telematica SATER. In questo caso si chiede di allegare copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972) e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- 4) dichiarazione di assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione.

13.7 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ✓ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ✓ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- ✓ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- ✓ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ✓ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- ✓ copia del contratto di rete;
- ✓ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ✓ dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire già esistenti al momento di presentazione dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase di esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice) **non sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la richiesta all'operatore economico concorrente di regolarizzazione, avverrà esclusivamente tramite SATER.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

15. CAMPIONATURA

A seguito dell'apertura delle buste amministrative e all'espletamento dell'eventuale soccorso istruttorio, gli operatori economici ammessi a partecipare alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica dovranno inviare la campionatura completa composta da ciascuna tipologia di prodotto di cui alla tabella riportata al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara, entro un termine che verrà reso noto dalla stazione appaltante con specifico avviso inserito sulla piattaforma SATER.

Gli operatori economici che non provvederanno ad inviare la detta campionatura entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante saranno automaticamente esclusi dalla procedura di gara.

L'invio della campionatura risulta necessario al fine di verificare che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti descritti nel capitolato. La campionatura deve essere composta da una confezione originale, integra e sigillata ermeticamente per ogni oggetto della fornitura e deve contenere almeno 2 pezzi di taglia L.

Le confezioni dovranno essere contenute all'interno di cartoni che dovranno indicare in evidenza la ragione sociale dell'impresa mittente, dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e dovranno riportare la seguente dicitura: "Campionatura relativa alla fornitura di prodotti per l'incontinenza di ospiti presso strutture assistenziali per anziani". La consegna della campionatura ed i costi relativi sono ad esclusivo carico dei concorrenti.

Per facilitare la verifica e l'identificazione della campionatura, dovrà essere stilato un apposito elenco analitico dell'intero materiale campionato in cui dovrà essere indicato per ogni articolo il codice di riferimento di gara, il nome commerciale del prodotto presentato e il codice aziendale. Il codice di riferimento di gara, il nome commerciale di ogni prodotto ed i relativi codici identificativi dovranno essere indicati in ogni confezione di prodotto campionato.

La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito e non è prevista la sua restituzione.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e le specifiche in esso contenute.

L'offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, la **relazione tecnica del servizio**, le **schede tecniche dei prodotti offerti**.

La relazione è redatta seguendo lo schema e la sequenza dei criteri specificati nel successivo paragrafo 18.1, è formulata in modo sintetico e contenuta al massimo in 25 facciate non in bollo, ognuna di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle facciate, scritte con un font dimensione 10, interlinea 1, margini 2 cm, cui non potranno essere allegati altri documenti inerenti che, se prodotti, non saranno oggetto di valutazione. La copertina e l'indice non si conteggiano ai fini del limite dimensionale delle venticinque facciate della relazione tecnica. Altrettanto non saranno computati nel numero massimo di facciate le schede tecniche dei prodotti offerti. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato dell'affidamento, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. L'operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta tecnica e i documenti contenuti.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

Non sono ammesse varianti, ma solo soluzioni migliorative. Si rammenta a tal proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla differenza tra soluzioni migliorative e varianti: *“le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione.”* (da ultimo, TAR Puglia Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017 n. 1557).

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente dovrà inserire su SATER, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente, sia mediante la compilazione dell'apposita sezione su SATER, sia caricando, sempre su SATER l'**Allegato A4** – Modello offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante.

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il valore offerto, indicato in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta quantificato in euro **1,00** (IVA esclusa). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora siano indicate più di due cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all'unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque, ed all'unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque. In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre ed in lettere prevale l'importo indicato in lettere.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- c) la stima dei costi della manodopera aziendali;
- d) data e luogo di sottoscrizione;
- e) generalità e sottoscrizione dell'offerente.

Il modello offerta economica (**allegato A4**) deve essere compilato integralmente, compresa la tabella con i codici e i prezzi unitari. Si precisa, tuttavia, che tale tabella non sarà oggetto di valutazione comparativa da parte del seggio di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili offerte economiche a rialzo sull'importo a base d'asta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	Punteggio massimo 80 punti
OFFERTA ECONOMICA	Punteggio massimo 20 punti
TOTALE	100 PUNTI

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa indicazione dei punteggi.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Sistema di monitoraggio dei quantitativi consegnati finalizzato alla razionalizzazione dei consumi. Sarà tenuta in particolare considerazione la proposta di un sistema informativo accessibile dalla stazione appaltante con predisposizione di differenti account di accesso in relazione alle diverse figure aziendali interne.	30 punti
Programma di aggiornamento e formazione destinato al personale delle strutture dell'Asp per la durata della fornitura. Sarà tenuta inoltre in considerazione la formazione organizzata dall'operatore economico nell'ultimo triennio per il personale delle altre stazioni appaltanti con indicazione del numero di corsi attivati, monte ore, numero dei partecipanti e valutazione media ottenuta. Si chiede l'indicazione dei referenti dell'operatore economico dedicati all'assistenza post vendita del personale delle strutture, e rispettivi curricula e programmi formativi.	20 punti

<p>Progetto tecnico con descrizione di tutte le fasi di sviluppo della fornitura e l'indicazione di proposte innovative atte a migliorare ed efficientare gli aspetti logistici (consegne dei materiali) e gestionali. Saranno tenute in particolare considerazione chiarezza e completezza del progetto e la proposta di diverse soluzioni opzionabili da parte della stazione appaltante.</p>	<p>20 punti</p>
<p>Aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare di gara (2021, 2022, 2023) forniture analoghe di importo non inferiore a euro 120.000,00 annui con contraenti pubblici e/o privati. Tale importo dovrà essere dimostrato mediante: - certificati rilasciati dai contraenti (recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione); - contratti stipulati con i contraenti (completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse).</p>	<p>10 punti</p>
<p>TOTALE</p>	<p>80 PUNTI</p>

È prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti** per il punteggio tecnico complessivo. L'operatore economico partecipante sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale, la commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente.

L'attribuzione dei coefficienti è effettuata attraverso la valutazione discrezionale assegnata ad ogni elemento dalla commissione nel suo plenum/complesso, la quale procederà considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni criterio, secondo la scala di valutazione di seguito riportata, nella quale:

- il coefficiente è pari a **zero** in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
- il coefficiente è pari ad **uno** in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

I coefficienti attribuiti dalla Commissione costituiranno i moltiplicatori da applicare al punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula rappresentata nel disciplinare. La rispondenza dell'offerta ai parametri valutativi indicati per ciascun criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

Valutazione discrezionale della proposta	Coefficiente
Nulla	0
Minima	0,1
Ridotta	0,2
Limitata	0,3
Approssimativa	0,4
Men che sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreta	0,7
Buona	0,8
Molto buona	0,9
Ottima	1

Non si darà luogo a riparametrazione del punteggio.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i / R_{max})$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale maggiore tra quelli di tutte le offerte pervenute

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

Pa = peso criterio di valutazione a

Pb = peso criterio di valutazione b

Pn = peso criterio di valutazione n

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante. Detto foglio di calcolo della stazione appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate tramite il portale degli acquisiti telematici della Regione Emilia – Romagna, SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili da: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno **22/05/2024** alle ore **9,00**.

In tale seduta, un seggio di gara procede, attraverso la piattaforma telematica SATER, a verificare la ricezione delle offerte ivi collocate entro il termine sopra fissato e a controllare completezza e conformità della **documentazione amministrativa** a quanto richiesto nel presente disciplinare e a valutare quindi l'ammissibilità delle stesse.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, la stazione appaltante inviterà il concorrente, tramite SATER, ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente paragrafo 14.

Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute pubbliche virtuali per terminare l'esame della documentazione ai fini dell'ammissibilità, la data e l'ora delle stesse sono rese note ai soggetti concorrenti almeno due giorni prima della data fissata, esclusivamente mediante la piattaforma SATER.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP dell'Ente committente può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

Le convocazioni della commissione giudicatrice predetta sono rese note ai soggetti concorrenti mediante comunicazione sulla piattaforma SATER.

La commissione giudicatrice che, dopo l'effettuazione del controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, procede in seduta pubblica, con riguardo alle offerte ammesse, all'apertura virtuale della busta contenente l'offerta tecnica e alla lettura del rispettivo contenuto, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti di competenza.

La commissione procede poi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione saranno registrati sulla piattaforma SATER in seduta pubblica. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Provvede poi, tramite SATER, ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato agli operatori economici concorrenti e ne redige la graduatoria. Se le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri

elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP/seggio di gara i casi di esclusione che può disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anomala.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove vengano ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 53, comma 4 e dell'articolo 117 del Codice; in difetto, l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023, il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione del contratto, comprensive di oneri fiscali quali imposte di bollo e di registro.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90. Gli operatori economici concorrenti possono indicare, utilizzando l'apposita sezione dell'**allegato A1** al presente disciplinare, quali informazioni o documenti non possono essere forniti al richiedente l'accesso agli atti per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale, tramite motivata e comprovata dichiarazione.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura di affidamento saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento dei dati raccolti è l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna.

Il conferimento dei dati è requisito necessario per partecipare alla gara. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni normative.

I dati saranno conservati presso l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna per tutta la durata della procedura di gara, e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

26. DISPOSIZIONI GENERALI

- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.
- Contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna. Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 all'amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le disposizioni tuttora in vigore, la Legge 241/1990 e le altre normative in materia di pubblici appalti.

Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Monica Tagliavini

ALLEGATI:

- 1) Allegato A1 – Domanda di partecipazione
- 2) Allegato A2 – DGUE (documento di gara unico europeo)
- 3) Allegato A3 – Modello attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il modello F23, ma acquistando apposto contrassegno)
- 4) Allegato A4 – Modello offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante
- 5) Allegato A5 – Capitolato speciale d'appalto

Bagnacavallo, 30 aprile 2024